

dovrà corrispondere alla Deutsche Bank la differenza tra gli interessi calcolati con il tasso fissato dal mercato e il tasso floor.

Sempre in merito a questa operazione di natura finanziaria denominata "Swap Deutsche Bank" contratta con il predetto istituto bancario, il collegio dei revisori rileva che detta posizione mette in evidenza un valore negativo del "mark to market" pari ad un importo di € 8.186.679,49 alla data del 25 febbraio 2009, contro una perdita di € 3.357.648,79 con riferimento alla data del 4 aprile 2008.

A tal merito il collegio ha richiesto dettagliate precisazioni all'ufficio ragioneria e la consegna della documentazione occorrente ai fini di una analisi approfondita delle condizioni contrattuali e in particolare i necessari chiarimenti in ordine agli effetti negativi del mark to market. A tale ultimo proposito si rileva che è di difficile comprensione con quali modalità si sia quantificato questo valore negativo.

Da informazioni raccolte anche presso primari istituti finanziari si è appurato che tale valore viene elaborato in base a complessi calcoli e variabili che richiedono apparecchiature elettroniche sofisticate e programmi specifici.

Alla luce di quanto sopra esposto i revisori hanno periodicamente richiesto all'ufficio ragioneria di intervenire presso i soggetti competenti per avere le spiegazioni tecniche, contabili e finanziarie del contratto per la segnalazione di eventuali aree di rischio per il Comune.

In data 15/07/2008 il collegio dei revisori ha rivolto istanza al dirigente del settore della ragioneria, affinché provvedesse alla convocazione di funzionari di Deutsche Bank per le dovute informazioni tecniche. L'istituto bancario ha declinato l'invito, anche se successivamente ha provveduto a trasmettere una relazione di un tecnico di parte.

A seguito del mancato incontro i sottoscritti hanno proceduto a richiedere, in data 03/10/2008 al Sindaco, anche nella sua veste di assessore al bilancio ad interim in quel periodo, di valutare attentamente l'opportunità di provvedere alla nomina di un esperto indipendente al fine di poter effettuare una analisi completa del contratto e il conseguente rilascio di una relazione scritta che faccia definitivamente chiarezza in ordine ad eventuali rischi finanziari.

La Corte dei Conti Sez. Lombardia, con nota del 14 ottobre 2008, ha convocato l'ente per una adunanza avente all'ordine del giorno "controllo in merito al patto di stabilità interno e alla sana gestione finanziaria degli enti territoriali. Operazione di Finanza Derivata". In tale sede veniva depositata la documentazione richiesta e la stessa Corte comunicava all'ente che si sarebbe pronunciata in merito.

Ad oggi la Corte dei Conti non si è ancora espressa in relazione all'argomento.

La Corte dei Conti, comunque, nel corso di sue verifiche a contratti Swap stipulati in genere da altri enti locali, ha rilevato alcune anomalie, due delle quali il collegio ritiene siano presenti anche nel contratto stipulato dal Comune di Busto Arsizio, ovvero: 1) il contratto è redatto in lingua inglese e l'ufficio di riferimento per la transazione è ubicato a Londra 2) l'advisor si identifica con l'istituto bancario controparte nel contratto.

Successivamente, in data 05/02/2009, il collegio dei revisori ha sollecitato per iscritto l'Assessore al Bilancio di recente nomina, ad evadere la richiesta di cui sopra, richiedendo gli opportuni interventi e provvedimenti.

La Giunta Comunale, con delibera n. 63 del 16/02/2009, preso atto che ad oggi la Corte non si è ancora pronunciata, ha formulato un atto di indirizzo onde ottemperare alle richieste dei sottoscritti, e pertanto procedere, previo gli adempimenti necessari alla nomina di un esperto.

Pertanto permangono i dubbi già espressi in merito ad eventuali rischi ed oneri insiti nel contratto, che potrebbero anche avere riflessi negativi sugli equilibri di bilancio.

In conclusione, per tutti i motivi sopra espressi, il collegio dei revisori ritiene di non essere in possesso di tutti gli elementi probativi per poter esprimere un motivato giudizio in merito agli strumenti finanziari e derivati adottati dall'ente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 del D.lgs. 267/2000.